

STATUTO

Associazione dei Musei di Cogne – Association des Musées de Cogne

Cogne, marzo 1991

ARTICOLO 1

Costituzione dell'Associazione dei Musei di Cogne

È costituita con sede in Cogne un'Associazione culturale denominata "Associazione dei Musei di Cogne / Association des Musées de Cogne" siglabile AMC.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- 1) il recupero della storia, della cultura e delle tradizioni della valle di Cogne nel contesto della Valle d'Aosta;
- 2) stimolare nell'opinione pubblica la coscienza del valore della memoria storica come fondamento dell'identità collettiva di una comunità;
- 3) svolgere attività di ricerca nel campo del patrimonio e dei beni culturali con particolare attenzione alla catalogazione, all'inventariazione, alla conservazione e alla valorizzazione anche museale di tale patrimonio sia esso composto di oggetti, di macchine, di documenti cartacei iconografici o filmici;
- 4) svolgere attività di promozione del turismo culturale anche attraverso l'organizzazione di eventi di comunicazione multimediale: audio-video, edizioni, conferenze, mostre, ecc. sia in proprio, sia in accordo con altri Enti o Associazioni;
- 5) favorire la formazione professionale con particolare attenzione alla concezione e alla gestione dei musei;
- 6) favorire tutte le iniziative volte a portare in luce il patrimonio culturale della Valle d'Aosta con la consapevolezza del ruolo fondamentale che svolge e dovrà svolgere per il progresso occupazionale ed economico della Regione.

ARTICOLO 3

Mezzi finanziari

L'Associazione che non ha scopi di lucro, trae il proprio sostegno finanziario, oltre che dalle quote associative, da contributi volontari e donazioni di organismi pubblici o privati e da privati cittadini che ne approvino i fini statuari.

ARTICOLO 4

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o ad essa donati. Tali beni sono descritti nella contabilità sociale e in appositi inventari redatti secondo le corrette consuetudini amministrative.

ARTICOLO 5

Soci ordinari e sostenitori

Tutti i soci, purché in regola con le quote associative, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nel corso della loro vita associativa.

Essi vengono divisi in:

- a) soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo della presente Associazione;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori: coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione attraverso donazioni o contributi straordinari.

ARTICOLO 6

Iscrizioni

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo fornito dall'Associazione,

devono essere presentate al Comitato Direttivo dell'Associazione e accettate con il voto favorevole della maggioranza del Direttivo stesso, entro 30 giorni dalla data della presentazione. Le iscrizioni scadono il 31 dicembre di ogni anno e se non rinnovate entro il 31 marzo successivo, si intendono decadute. Le quote di iscrizione sono deliberate dall'Assemblea Generale di ogni anno e comunque non oltre il 31 dicembre.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

L'Associazione è gestita e retta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore Scientifico;
- f) il Tesoriere.

Detti organi durano in carica tre anni e i membri sono rieleggibili anche alla medesima carica.

ARTICOLO 8

Assemblea Generale

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e cioè entro il 31 marzo per approvare il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per approvare il conto consuntivo e per valutare i programmi svolti e decidere quelli da svolgere; una volta ogni tre anni per eleggere il Comitato Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato Direttivo assunto a maggioranza o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si intende validamente costituita qualora, in prima convocazione, siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci. Gli aventi diritto al voto devono essere in regola con le quote sociali; non sono ammesse deleghe.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale e le modalità di versamento della stessa;
- b) l'elezione del Comitato Direttivo e del Presidente;
- c) l'esame, la discussione e l'approvazione di eventuali proposte, progetti o iniziative di attività su cui il Comitato Direttivo ritenga di richiamare l'attenzione dei soci e di richiederne il conforto del voto.

L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso contenente data e ora della riunione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito ai soci con lettera almeno 15 giorni prima di quello fissato. Le votazioni sono di regola palesi. Possono essere segrete se ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono sempre segrete e così in tutti i casi in cui si tratti di nomine o di questioni riguardanti persone.

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da 6 membri eletti dall'assemblea Generale. Fanno parte del Comitato Direttivo, quali membri di diritto, il Direttore Scientifico e il Tesoriere. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sue sedute è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ARTICOLO 10

Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- a) occuparsi del funzionamento dell'Associazione, della sua amministrazione finanziaria, dell'organizzazione di tutte le iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) provvedere al controllo di ogni attività dell'associazione, alla gestione del patrimonio sociale e alla scelta della sede;
 - c) accertare i casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 15;
 - d) accettare o meno le domande di iscrizione all'Associazione;
 - e) nominare il Tesoriere;
 - f) nominare un Direttore Scientifico di comprovata competenza;
 - g) nominare un Comitato Scientifico sulla base di un elenco di nominativi presentato dal Direttore Scientifico;
 - h) il Comitato Direttivo è competente a giudicare i casi in cui un socio violi lo Statuto o una legittima deliberazione degli organi statutari, o agisca in contrasto con le finalità dell'Associazione e, in genere, in ogni caso di controversia fra i soci e l'Associazione, o fra i soci stessi su argomenti relativi alle attività associative;
 - i) il Comitato Direttivo può adottare, previo contraddittorio con gli interessati, le seguenti sanzioni verso i soci: il richiamo, la decadenza dall'associazione e la sospensione in via cautelativa per il socio imputato in un procedimento penale.
- Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente.

ARTICOLO 11

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo e dispone per l'attuazione delle loro deliberazioni. Non può contrarre obblighi patrimoniali se non a seguito di deliberazioni del Comitato Direttivo o su delega di questo. Il Presidente può altresì affidare a singoli membri incarichi di lavoro o fiduciari.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati di relazione, per l'esame del Comitato Direttivo e la susseguente approvazione dell'Assemblea.

Cura l'ordinata tenuta e conservazione dei libri sociali.

ARTICOLO 13

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza dell'Associazione cui devono ricorrere l'Assemblea e il Comitato Direttivo per adottare decisioni in merito all'attività scientifica dell'Associazione o per assumere iniziative che comportino il supporto di pareri rigorosamente tecnico-scientifici. Il Comitato Scientifico è eletto dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore Scientifico ed è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 10 membri.

ARTICOLO 14

Il Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è membro di diritto del Comitato Scientifico ed è eletto dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore Scientifico coordina l'attività scientifica e promozionale dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Incompatibilità

La carica di Presidente è incompatibile con quella di:

- a) Consigliere regionale;
- b) Sindaco o Assessore di una amministrazione comunale;
- c) Segretario di movimenti o partiti politici;
- d) Presidente di associazioni similari.

Le incompatibilità sono sancite dal Comitato Direttivo.

ARTICOLO 16

Libri sociali

Devono essere tenuti i seguenti libri sociali:

- a) libro delle Assemblee dei soci;
- b) libro del Comitato Direttivo;
- c) libro dei soci con annotazione delle iscrizioni e cancellazioni dei soci e dell'avvenuto pagamento delle quote associative;
- d) libro degli inventari dei beni mobili e immobili;
- f) libro-giornale dei movimenti di cassa.

ARTICOLO 17

Revisione dello Statuto

L'adesione all'Associazione vincola i soci all'osservanza del presente Statuto, il quale potrà essere modificato su deliberazione a maggioranza semplice di un'Assemblea straordinaria. Per la validità di tale Assemblea, convocata con le modalità di cui all'articolo 8, è necessaria la partecipazione della maggioranza dei soci iscritti.

ARTICOLO 18

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da un'Assemblea straordinaria, convocata come da articolo 8, con la presenza dei due terzi dei soci iscritti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dovrà pure indicare norme e modalità per la devoluzione delle attività patrimoniali.